

COMUNE DI RICALDONE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI		22	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
1	Oggetto del regolamento	23	Crematori
2	Responsabilità del Comune	24	Destinazione delle ceneri
CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		25	Dispersione delle ceneri
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	26	Affidamento dell'urna per la conservazione
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	27	Caratteristiche dell'urna
5	Obblighi del custode del cimitero	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI		28	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri	29	Esumazioni ordinarie
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	30	Esumazioni straordinarie
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	31	Verbale delle operazioni
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	32	Incenerimento dei materiali
CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		33	Estumulazioni ordinarie
10	Ricevimento dei cadaveri	34	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
11	Sepoltura nei giorni festivi	CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	35	Lavori privati nei cimiteri
13	Divieti di ingresso nei cimiteri	36	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
14	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	37	Occupazione temporanea del suolo
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	38	Materiali di scavo
CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI		39	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
16	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	40	Opere private - Vigilanza - Collaudo
17	Inumazioni e tumulazioni - Termini	41	Concessioni private nei cimiteri
18	Epigrafi	CAPO VIII - NORME FINALI	
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	42	Tutela dei dati personali
20	Inumazioni e tumulazioni – Oneri	43	Leggi ed atti regolamentari
21	Cremazioni	44	Abrogazione di precedenti disposizioni
		45	Pubblicità del regolamento
		46	Rinvio dinamico
		47	Vigilanza - Sanzioni
		48	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alle norme regionali;

i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

a) una copia del presente regolamento;

b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 7 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 8 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 9 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 10 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 11 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

PERIODO	ORARIO APERTURA	ORARIO CHIUSURA
NOVEMBRE - MARZO	7	17
APRILE - OTTOBRE	7	20

2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 15 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di TRE giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro.

Art. 18 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.

2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 20 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 21 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 22 – Crematori.

1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 23 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 24 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 25 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
 - a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 15 giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 26 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima di cm. 50 x cm. 50 e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 28 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.
5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 29 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 30 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 31 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 32 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 34 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 500 euro.

Art. 35 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 29 è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 36 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 100 euro.

Art. 37 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro.

Art. 38 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro di apertura del cimitero stesso.

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

4. Nel periodo dal 26 ottobre al 10 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro.

Art. 39 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 40 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati: a) aree per tombe di famiglia o monumentali, b) tombe o forni o loculi individuali, c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei concessionari.

3. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

4. Nel caso di cui al punto 3. lettera a) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

5. Nel caso di cui al punto 3. lettera b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

6. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto 3. lettera b) , sono ricompresi: gli ascendenti e discendenti in linea in qualunque grado e rispettivi coniugi, i fratelli, sorelle consanguinee e rispettivi coniugi, il coniuge. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto 3. lettera c), è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al compimento della capienza del sepolcro.

7. Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro Il diritto alla sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha durata di anni trenta dalla tumulazione. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
8. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
9. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dopo aver ottenuto l'approvazione del relativo progetto. La costruzione dovrà avere inizio entro cinque anni dalla data della concessione e dovrà essere portata a termine entro anni uno dall'inizio dei lavori. In difetto la concessione si intende revocata.
10. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma. Ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data id entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 41 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 42 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 43 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 44 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 45 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 46 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 47 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **15 LUGLIO 2014** con atto n. **18**;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....